



A.S.D. SANGIOVANESE

STATUTO

Articolo 1

È costituita l'Associazione Dilettantistica Sangiovese. Associazione fondata nel 1946. L'associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in San Giovanni di Casarsa della Delizia (Pordenone), via Versutta, 4.

Articolo 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con finalità e con osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I. .

Articolo 3

I colori sociali sono il giallo – blu.

Articolo 4

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Gioco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

Articolo 5

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dai beni immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Articolo 6

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Gioco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Articolo 7

L'esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Articolo 8

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o di chi ne fa le veci.

Articolo 9

Le domande di ammissione vengono esaminate e respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'articolo 6 lettera 'a' e

'b' del presente statuto (la quota, minima annuale, associativa per il 2006 è di €. 15,00. Approvata nell'assemblea ordinaria del 31.10.2005).

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere 'a' e 'b', del precedente articolo 6.

Articolo 10

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione. (Come da elenco in allegato).

b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Articolo 11

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito regolamento. Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Articolo 12

La qualità di socio si perde:

a) Per dimissioni;

b) Per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;

c) Per venir meno dei requisiti per l'ammissione;

d) Per radiazione nel caso di gravi infrazioni statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere 'b' e 'c' verranno sancite dall'Associazione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Articolo 13

Organi dell'associazione sono:

a) Assemblea generale dei soci;

b) Il presidente;

c) Consiglio direttivo.

Articolo 14

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo A.R., spedita ai soci, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno. La convocazione può avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) Deliberare sul conto consultivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;

b) Eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;

c) Deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;

d) Deliberare su ogni argomento che sia di competenza dell'Associazione;

e) Deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta dei soci.

L'assemblea Straordinaria delibera:

a) Sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;

- b) Sugli atti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) Sulle integrazioni degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da compromettere la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea Ordinaria utile;
- d) Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Articolo 15

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente on voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi il diritto al voto, e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi il diritto al voto, e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, per la modifica dell'Atto Costitutivo, e dello Statuti, nonché per atti contratti inerenti a diritti reali, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi il diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Articolo 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio di voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro socio. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'Assemblea, nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto dell'assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.

Articolo 18

Coloro che intendano essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 8 dello statuto;
- b) Non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi riconosciuti.

Il venir meno del corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza della carica.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone del Presidente che è anche presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri 9 consiglieri. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. Nell'ipotesi di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo, è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva. La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Probiviri. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Articolo 20

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un segretario appositamente nominato.

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti Pubblici e Privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal cassiere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 22

La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della legge n. 289/2002

Articolo 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie regolamentari della Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

Statuto in vigore approvato dall'Assemblea Straordinaria convocata in data 08/07/2004.